



Compra Lucano!

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO “COMPRA LUCANO”

Art. 1 -Titolarietà e finalità del Marchio COMPRA LUCANO

La Regione Basilicata è titolare del Marchio COMPRA LUCANO, e pertanto provvede alla registrazione del marchio collettivo COMPRA LUCANO, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

Il marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.

La Regione Basilicata al fine di perseguire le finalità istituzionali che si traducono nel sostenere e promuovere la commercializzazione e il posizionamento delle produzioni d’eccellenza e di qualità del settore agricolo e zootecnico lucano, registra il Marchio con lo scopo di farne concessione alle aziende che ne faranno richiesta, previo controllo della sussistenza dei caratteri di qualità e di eccellenza (prodotti a marchio, prodotti tipici/PAT, prodotti di filiera controllata etc.) oltre che del rispetto della normativa di riferimento vigente.

Art. 2 – Denominazione e logo

Il Marchio è costituito da un segno grafico (pittogramma) rappresentato da una Basilicata nel carrello della spesa e il logotipo (lettering) “COMPRA LUCANO”. Segno grafico e logotipo che compongono il Marchio “COMPRA LUCANO sono inscindibili ai fini dell’utilizzo del Marchio stesso. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nell’allegato Disciplinare, cui le aziende dovranno rifarsi per un utilizzo corretto del marchio.

Art. 3- Zona di produzione

I soggetti che richiedono la concessione per l’uso del Marchio devono produrre e/o trasformare prodotti agro-alimentari ottenuti da coltivazioni, allevamenti, o impianti di trasformazione (stabilimento produttivo) localizzati all’interno del territorio regionale.

Art. 4 – Concessione e requisiti per l’uso del Marchio

La Regione Basilicata concede in uso il Marchio ad aziende agricole, produttori primari, aziende di trasformazione, consorzi di tutela e/o di valorizzazione, OP, AOP, organizzazioni di categoria, associazioni di comparto che al momento della domanda siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.

L’uso del marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art.5.

Art. 5 – Domanda di concessione in uso

Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso (e di iscrizione al “repertorio dei produttori dell’agroalimentare di Basilicata” [repertorio dei produttori dell'agroalimentari di Basilicata](#)) al seguente indirizzo: Regione Basilicata - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, Via Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza, dg_agricoltura@regione.basilicata.it.

La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
- b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

- c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
- d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e del Disciplinare);
- e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
- f. una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio;
- g. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.

La Regione Basilicata verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Completata l'istruttoria la Regione Basilicata comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- b. il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

Le imprese concessionarie ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio verbale e/o figurativo di cui all'art. 2.

La concessione dura 3 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

Art. 6 – Controlli

La Regione Basilicata effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite in sede di domanda.

2. Gli incaricati della regione Basilicata possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.

3. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra alla Regione Basilicata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.

Art. 7 - Sanzioni

La regione Basilicata può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;

- c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e\o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione o di revoca, la Regione Basilicata si riserva di adire le vie legali.

Nel caso di uso non autorizzato del marchio, la Regione Basilicata ne richiede l'immediata cessazione nonché la distruzione di ogni materiale relativo, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 8 - Controversie

La Regione Basilicata, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- a. per causa di nullità del Marchio;
- b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Tribunale di Potenza.